|  |  |
| --- | --- |
|  logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2023/2024Comunicato Ufficiale N° 51 del 29/09/2023 |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc146901194)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc146901195)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc146901196)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc146901197)

[Modifiche al programma gare del 04/10/2023 2](#_Toc146901198)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRIOTORIALE 2](#_Toc146901199)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 149 del 28.09.2023 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU in epigrafe, spacchettato per allegati (n. 6) inerente l’Accordo Collettivo Nazionale LND – AIC per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo (s.s.2023/2024) nell’area del dilettantismo.

**CIRCOLARE N. 21 DEL 29.09.2023**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la copia della circolare in epigrafe avente per oggetto:

***GUIDA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Viste le richieste di annullamento presentate dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso delle società di appartenenza, considerato che al momento della presentazione delle richieste non era ancora iniziata l’attività riservata alle categorie di appartenenza, si procede all’annullamento dei seguenti tesseramenti annuali ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**EGIDI LORENZO nato 06.12.2009 POL.D. U.MANDOLESI CALCIO**

**TOMASSINI LUCA nato 08.12.2011 A.C.D. S.S. MACERATESE 1922**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, al seguente calciatore:

**CANTARINI ALESSIO nato 05.03.2008 U.S.D. OSIMANA**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 48 – RIUNIONE DEL 25 SETTEMBRE 2023

**Decisione n. 6/TFT 2023/2024 relativa al**

**deferimento n. Prot. 6237 /1009pfi22-23/PM/am del 6 settembre 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente relatore

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 25 settembre 2023 a seguito del deferimento Prot. 6237 /1009pfi22-23/PM/am del 6 settembre 2023, a carico di Ciuti Fabrizio e ASD Sangiorgio. ha emesso la seguente decisione.

 **Il deferimento**

Con provvedimento del 6 settembre 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- il sig. **Fabrizio Ciuti**, all’epoca dei fatti team manager tesserato per la società A.S.D. Sangiorgio:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 7.12.2022, trasmesso tramite l’applicazione whatsapp al sig. Federico Vecchiola, allenatore tesserato per la società A.S. Real San Giorgio, un messaggio vocale dal seguente testuale tenore: “*dai damme su cazzu de Lignite…dajei non te lu faccio jocà contro de te..pò dopo..al ritorno dopo…capisci a me…la penultima partita de’…al ritorno…dai damme Lignite fa lu bonu…se c’è un qualcosa di economico da dovè tirà fori dimmelo dopo lo tirerà fuori lui perché io non tiro fori co’ però dai chiudemo sa storia… e famo sta affà…vedi tu… che te devo dì… io de mio non te posso dà co’lo sai, io l’unica cosa che te putjo dà te posso dà un ragazzo lì che è con noi, però joca poco, insomma, so’ onesto, non è che te dico te dago chissà che, giusto per, ma non posso far de mejo, vedi tu, daje, non voglio forzà…non voglio mette nessuna cosa… né..vedi tu… però dai chiudiamo sta cosa… a me può far comodo per la coppa, non tanto per il campiunato, la coppa, nell’imminente, mi può far comodo*”;

- la società **A.S.D. Sangiorgio**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabrizio Ciuti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 6 settembre 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale, avv. Fabrizio La Rocca, il tesserato deferito Fabrizio Ciuti ed il Presidente della società deferita, signora Antonella Ciccoli

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Il tesserato Ciuti Fabrizio si è riportato a quanto esposto nella memoria depositata in atti, chiedendo il proprio proscioglimento; così come ha fatto la presidente della società deferita.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto.

Infatti la documentazione allegata al deferimento ed in particolare l’ascolto del messaggio Whatsapp audio inviato dal Ciuti al Vecchiola, allenatore tesserato per la società A.S. Real San Giorgio provano che il tesserato ha commesso la violazione contestatagli ovvero la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità fissati dall’art. 4 comma 1 del C.G.S.., ponendosi il tono ed il contenuto del messaggio audio in evidente contrasto con i predetti principi.

Il Tribunale, tenuto conto della lievità della violazione che, come scritto dalla Procura nell’atto di deferimento si è sostanziata in una “implorazione “, seppur scorretta, per perorare il trasferimento del calciatore alla sua società, ritiene congruo sanzionare la predetta violazione con la inibizione di Ciuti Fabrizio per mesi 1 tenuto conto

Per quanto riguarda la società, non sussistendo esimenti, la ASD SANGIORGIO va sanzionata per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del codice di giustizia sportiva con applicazione della sanzione della ammenda di euro 100,00 (cento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. FABRIZIO CIUTI l’inibizione per 1 (uno) mese
* alla società A.S.D. SANGIORGIO l’ammenda di € 100,00 (cento/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 25 settembre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 settembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 09/10/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 29/09/2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Segretario(Angelo Castellana) | Il Presidente(Ivo Panichi) |  |